Titolo

Corte federale d'appello – cognizione – art. 106, comma 1, CGS - motivi del reclamo - in genere – riesame dell'intero merito – esclusione – domande o eccezioni proposte per la prima volta – esclusione – questioni rilevabili di ufficio – ammissibilitàCorte federale d'appello – cognizione – art. 106, comma 1, CGS - motivi del reclamo - in genere – riesame dell'intero merito – esclusione – domande o eccezioni proposte per la prima volta – esclusione – questioni rilevabili di ufficio – ammissibilità

Descrizione

I giudizi relativi ai reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale devono tendenzialmente qualificarsi quale *revisio prioris instantiae* e non quale *novum judicium*: con la conseguenza che l'intervento della Corte è limitato al controllo della decisione impugnata e non anche al riesame dell'intero merito della controversia (cfr., tra le altre, Corte federale d'appello, n. 55/2019-2020). Ciò comporta che nel presente giudizio, in forza del divieto di *ius novorum* in appello, non è consentito l'esame di nuove domande od eccezioni (salvo le questioni rilevabili d'ufficio). Difatti – secondo i noti principi – se l'oggetto del giudizio di appello è – almeno tendenzialmente – tutto quello del giudizio di primo grado, il principio del doppio grado di giurisdizione richiede che tale oggetto sia solo quello del giudizio di primo grado; e ciò pur essendo ammessa la correzione ed integrazione della linea difensiva già adottata dinanzi al Tribunale federale, purché ciò non si traduca nell'allegazione di ulteriori censure non denunciate tempestivamente.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 95/CFA/2019-2020/A

Presidente

Torsello

Relatore

Sferrazza

Riferimenti normativi

art. 106, comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZIONI UNITE - DECISIONE N. 095 CFA del 24 luglio 2020 (sig. Levato Marco/sig. Fiocco Fabio/Procuratore Federale)